

NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA

Dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia con la circolare del 17 gennaio 2018

Come vi abbiamo anticipato nell'informativa n. 48 del 2017, prima della modifica la detrazione IVA poteva essere esercitata fino alla scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.

A seguito della riduzione temporale dei termini, l'Agenzia delle entrate, con la circolare del 17 gennaio 2018, n. 1/E, è intervenuta fornendo degli importanti chiarimenti che riassumiamo

Dal 1/1/2017, le **fatture di acquisto** devono essere **registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento**.

Con la suddetta circolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- il **momento a partire dal quale** è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i **seguenti 2 requisiti**:
- **effettuazione** dell'operazione:
 1. cessioni di beni → consegna/spedizione;
 2. prestazioni di servizi → pagamento;
- **ricevimento** della fattura d'acquisto;
- il **termine ultimo** entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il **termine di presentazione della dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui si sono verificati i **2 requisiti** (effettuazione dell'operazione e **ricevimento** della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il **termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto**. Ciò significa che **se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l'Iva fino al 30.4.2019**.

Si ricorda che già in precedenza vigeva la regola secondo la quale in caso di **mancato ricevimento della fattura di acquisto, trascorsi 4 mesi** dalla consegna/spedizione del bene o dal pagamento del servizio, entro i 30 giorni successivi si aveva e si ha tuttora l'obbligo di **regolarizzare** l'operazione con l'emissione dell'autofattura ed il conseguente versamento dell'IVA relativa. In questi casi vige anche l'obbligo di presentazione l'autofattura all'Agenzia delle Entrate.

Come si identifica il **momento di ricezione** della fattura che determina il momento utile per la detrazione?

Dalla data di ricezione della mail, se la fattura è stata inviata tramite PEC o dalla data di ricezione della raccomandata, se la fattura è stata inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; in questi casi esiste una prova certa della data di ricezione che deve essere rispettata.

In mancanza di data certa di ricezione via posta, la fattura si intende ricevuta nella data di registrazione del relativo costo in contabilità.

Studio Pozzi

CONSULENTI DEL LAVORO E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Martina Boneschi
Consulente del Lavoro

Dott. Laura Pozzi
Consulente del Lavoro

Rag. Luiseella Pozzi
Commercialista e revisore dei conti

Rag. Francesca Mondì
Commercialista e revisore dei conti

Data dell'operazione	Ricevimento fattura	Registrazione della fattura	Detrazione
Nel 2017	Nel 2017	Tra l' 1/1/2018 ed entro il 30/04/2018	A saldo nella dichiarazione IVA 2017
Nel 2017	Nel 2018	Tra l' 1/1/2018 ed entro il 31/12/2018	Liquidazione mese di riferimento 2018
Nel 2017	Nel 2018	Tra l' 1/1/2019 ed entro il 30/04/2019	A saldo nella dichiarazione IVA 2018

Studio Pozzi
CONSULENTI DEL LAVORO E COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Luiseella Pozzi